

a) - a fabbricare, sulle aree che avrebbe acquistato, edifici secondo le norme che regolano le costruzioni nel compendio dello Eur e non rivendere i terreni prima della loro totale utilizzazione a scopo edilizio;

b) - ad ultimare le costruzioni nel termine di 24 mesi dall'acquisto o in quel maggior termine che fosse stabilito in via generale per altre aree, termine che avrebbe potuto essere prorogato in caso di necessità da valutarsi dal Ministero del Tesoro.

In conseguenza di quanto sopra l'Isua con lettera del 31 luglio 1953 indicò all'Eur le aree sulle quali avrebbe potuto esercitare entro il 7 agosto 1954, il diritto di opzione e l'E.U.R. - all'uso autorizzato dal competente Ministero del Tesoro, ha preso atto della scelta effettuata dall'I.I.A.

Tenuto conto di quanto sopra e dell'approssimarsi del termine di scadenza della opzione, il Direttore generale sottopone al Consiglio di amministrazione il testo della seguente delibera formale:

"Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, dà atto